



COMUNE DI BALANGERO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 55/53 DEL 21/07/2026

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PIAZZA MUNICIPIO, VIA LANZO E VIA FONTANA, IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE IN ONORE DI SAN GIACOMO APOSTOLO – 25 LUGLIO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che sabato 25 luglio 2026, alle ore 18.30 circa, nell'ambito dei festeggiamenti patronali, è previsto il transito della processione in onore di San Giacomo Apostolo, patrono di Balangero;

Considerato che, in occasione della suddetta ricorrenza, è prevista una significativa partecipazione da parte della popolazione;

Ritenuto necessario adottare temporanee modifiche alla circolazione stradale, al fine di consentire lo svolgimento della processione in condizioni di sicurezza, senza intralci né pericoli per i partecipanti e per gli utenti della strada;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

per **sabato 25 luglio 2026:**

- dalle ore 17.00 alle ore 21.00, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata:**
 - in piazza Municipio;
 - in via Lanzo, nel tratto compreso tra piazza Municipio e l'intersezione con via Fontana;
 - in via Fontana;
- dalle ore 18.30 e per il solo tempo strettamente necessario al transito della processione in onore di San Giacomo Apostolo, l'istituzione del divieto temporaneo di transito dei veicoli nelle strade sopra indicate.**

Sono esclusi dai divieti i veicoli delle Forze di polizia, di soccorso e di emergenza, nonché quelli autorizzati per comprovate esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale potranno adottare ogni ulteriore provvedimento contingente necessario a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché il regolare svolgimento della processione.

AVVERTE

che, in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si procederà all'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della strada.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Avverso l'apposizione della segnaletica stradale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni, con le modalità previste dall'art. 37, comma 3, del Codice della strada e dall'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- resa nota agli utenti della strada mediante l'apposizione della prescritta segnaletica, a cura dell'Ufficio Tecnico comunale;
- trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mathi;
- pubblicata all'Albo pretorio comunale.

fp

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
ROMEO Dott. Franco
firmato Digitalmente**